

## IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dr. Marcello Colasanto           Presidente  
dr. Giuseppe Limitone       Giudice rel.  
dr. Paola Cazzola           Giudice

nella procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta a ruolo il 12.11.2012 al n. 7413/2012 R.G., proposto dalla società B.T. spa, in liquidazione, con sede in Vicenza (VI), Contra' Porti n. 16, in forza di determinazione del liquidatore del 28.9.2011, verbale Notaio Piovene di Vicenza (VI), iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.9.2011, con la difesa dell'avv. Patrizia Spazzini di Vicenza, presso il cui Studio è eletto domicilio (come da mandato in calce al ricorso);

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

- letto il ricorso depositato il 4.7.2012 con cui la società B.T. spa, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto del 12.7.2012 con cui il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità della proposta e ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo;

- ritenuto che l'apporto di finanza esterna sia rimasto neutrale rispetto al patrimonio della debitrice, sia dal lato attivo (assegni circolari intestati al terzo finanziatore e a disposizione della procedura), sia dal lato passivo, poiché non risulta che ciò abbia generato un debito, neppure postergato, della ricorrente (cfr. Cass. 8 giugno 2012 n. 9373);

- ritenuto tuttavia, assorbentemente, rispetto ai motivi proposti dagli opposenti, che l'apporto finanziario del terzo, benché neutrale rispetto al patrimonio del debitore, non possa essere comunque utilizzato in termini di assoluta discrezionalità, e debba invece essere destinato al soddisfo del credito erariale secondo le regole sostanziali che riguardano il debitore;

- ritenuto che tra queste ultime vi sia quella per cui l'IVA debba sempre interamente pagata in ambito concordatario, anche al di fuori della transazione fiscale (cfr. Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2012, nella causa C-500/10, Belvedere

Costruzioni srl, secondo la quale "ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio"), non essendo perciò praticabile la scontistica concordataria in questa materia, che va considerata di ordine pubblico economico internazionale;

- ritenuto che tale interpretazione trovi oggi pieno avallo nell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore", nel senso voluto da Cass. cit., posto che il pagamento *secundum legem* deve integrare una previsione del piano concordatario, restando quindi indifferente alla provenienza della finanza occorrente;

- ritenuto di conseguenza che l'Agenzia delle Entrate debba essere pagata per intero con riguardo al credito per IVA (pari ad € 161.654,00) e non possa, in parte qua, essere assimilata ai creditori chirografari nel trattamento, come è stato fatto, attribuendo a tutti indistintamente la percentuale del 4,07%;

- ritenuto, quindi, che non sussistano le condizioni di legge (ex artt. 160 e 180 l.f.) per l'omologazione della proposta concordataria.

Ritenuto superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.f., a cura della cancelleria, e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.f.

P. Q. M.

Visti gli artt. 173 e 180 l.f.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società B.T. spa, in liquidazione, con sede in Vicenza (VI), Contra' Porti n. 16, così provvede: rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo di cui all'indicata proposta; revoca il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo emesso in data 12.7.2012; fissa l'udienza del 18.1.2013 ore 9.30 davanti al G.D., per l'audizione prefallimentare; manda alla Cancelleria di dare comunicazione al P.M. per le determinazioni di sua competenza, ed ai creditori che hanno già eventualmente presentato istanza di fallimento; dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore. Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 27.12.2012.

\*

IL CASO.it